

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 20.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA SUD PRIMO E SECONDO ANELLO" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ROMA DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

La C.G.F., vista la necessità di acquisire ulteriore documentazione, rinvia d'ufficio la trattazione del ricorso.

**4. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO/MILAN DEL 10.11.2013** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REA ANGELO SEGUITO GARA BARI/VARESE DEL 9.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SINISA ANDELKOVIC A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA REGGINA/PALERMO DEL 16.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013)

La C.G.F., visto l'art. 35, comma 1.3 C.G.S., accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 22 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete